

Regione ha chiesto il riconoscimento e la liquidazione dell'intero ammontare del danno già chiesto dal Commissario Delegato nel giudizio instaurato nel 2003, indicato dalla Regione in oltre 800 milioni di euro. La prossima udienza è fissata al 30 marzo 2006 per l'ammissione dei mezzi di prova.

Con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2006 la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Calabria, rappresentate dall'Avvocatura dello Stato, hanno convenuto Syndial davanti al Tribunale di Milano al fine di ottenere l'accertamento, la quantificazione e il risarcimento del danno ambientale (sotto le diverse componenti dell'inquinamento del suolo, dell'aria e delle acque, considerando i riflessi a carico dell'ambiente, delle condizioni di vita in generale e della salute degli abitanti) provocato dall'attività industriale svolta dalla Pertusola Sud SpA nel territorio del Comune di Crotone e in quelli limitrofi. Inoltre, le Amministrazioni citate richiedono che si provveda all'accertamento della responsabilità di Syndial in relazione agli oneri, sostenuti e da sostenere, per la bonifica e il ripristino delle aree, oneri quantificati a oggi in circa 129 milioni di euro. Il procedimento è collegato quanto al *petitum* e *causa petendi* alle cause intentate avanti al medesimo Tribunale dal Commissario Straordinario e dalla Regione Calabria.

Con atto di citazione notificato nel marzo 2004, la Sitindustrie SpA, che nel 1996 ha acquistato dall'Enirisorse (ora incorporata in Syndial SpA) lo stabilimento di Paderno Dugnano, ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano la Syndial SpA chiedendo di accertare la responsabilità di quest'ultima nell'inquinamento dei terreni e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni nella misura minima necessaria alla bonifica. Syndial si è costituita eccependo tra l'altro il difetto di legittimazione dell'attrice. L'udienza per la precisazione delle conclusioni è fissata per il 5 aprile 2006.

Con atto di citazione notificato nell'ottobre 2004 la Sitindustrie ha instaurato un giudizio analogo al precedente, con le medesime domande nei confronti della Syndial, relativamente al ramo d'azienda per la produzione di prodotti e semilavorati in rame e leghe, sito in Pieve Vergonte. L'udienza per l'ammissione dei mezzi di prova è stata fissata per il 5 aprile 2006.

Con atto di citazione notificato nel maggio 2003, il Ministro dell'ambiente ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Torino la Syndial SpA chiedendo il risarcimento del danno ambientale quantificato in 2.396 milioni di euro in relazione all'inquinamento da DDT del Lago Maggiore asseritamente provocato dallo stabilimento di Pieve Vergonte. Il 1° marzo 2006 l'Avvocatura dello Stato in sede di tentativo di conciliazione espletato dal Giudice ha formulato una proposta transattiva che prevede il pagamento da parte di Syndial del 10% della richiesta di risarcimento danni pari a 239 milioni di euro.

Il Comune di Carrara ha promosso avanti al Tribunale di Genova una causa con la quale ha chiesto alla Syndial SpA il ripristino dello stato dei luoghi nel sito di Avenza e il risarcimento dei danni ambientali. La richiesta è riferita a un incidente verificatosi nel 1984, a seguito del quale l'EniChem Agricoltura SpA (successivamente incorporata in Syndial SpA), allora proprietaria del sito, aveva posto in opera interventi di messa in sicurezza e di bonifica. Nella causa è intervenuto il Ministero dell'ambiente che ha chiesto il risarcimento del danno ambientale, quantificato complessivamente tra un minimo di 53,5 milioni di euro e un massimo di 78,5 milioni di euro, da ripartire tra le diverse società che hanno gestito lo stabilimento. Nel giudizio infatti Syndial ha convenuto, al fine di esserne garantita, la Rumianca SpA, la Sir Finanziaria SpA e la Sogemo SpA, che in precedenza erano state proprietarie del sito. È stata disposta la C.T.U. con il compito di accertare il danno ambientale residuale dopo gli interventi di ripristino ambientale già effettuati da Agricoltura e quelli successivamente svolti da EniChem/Syndial. La C.T.U., articolata secondo tre quesiti, si è conclusa con il deposito della relazione finale le cui risultanze quantificano il danno ambientale in circa 15 milioni di euro. La causa attende di essere assegnata ad altro giudice essendo decaduto il giudice onorario alla quale era precedentemente assegnata.

Fiscale

ENI SPA

Con decreto dirigenziale del 6 dicembre 2000 la Regione Lombardia ha affermato l'imponibilità del metano impiegato per la produzione di energia elettrica ai fini dell'addizionale regionale dell'imposta erariale di consumo, relativamente alla quale la Snam (incorporata in Eni SpA nel 2002) agisce quale sostituto d'imposta nei confronti dei propri clienti. In considerazione delle perduranti incertezze interpretative, lo stesso decreto prevedeva i termini entro i quali le aziende erogatrici potevano corrispondere il tributo senza oneri sanzionatori. La Snam e le altre aziende erogatrici di Eni non hanno inteso avvalersi di tale possibilità perché ritengono il gas impiegato per la produzione di energia elettrica al di fuori del campo di applicazione dell'addizionale. Al riguardo è stata chiesta un'interpretazione ufficiale al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero con risoluzione del 29 maggio 2001 ha confermato l'inapplicabilità dell'imposta. La Snam, considerata l'indisponibilità della Regione a recepire la risoluzione ministeriale e a revocare il decreto dirigenziale, ha presentato ricorso al Consiglio di Stato che con sentenza notificata il 18

marzo 2002 ha dichiarato la materia non di competenza del giudice amministrativo. In relazione a ciò, se la Regione dovesse notificare gli atti impositivi per chiedere l'addizionale, Eni impugnerà gli stessi avanti il giudice competente. In precedenza la Regione Lombardia aveva stabilito con L.R. n. 27/2001 che dal 1° gennaio 2002 non è più dovuta l'addizionale oggetto del giudizio, ma ha dichiarato comunque dovuti i relativi tributi sorti anteriormente a tale data. Il termine ordinario di prescrizione dell'azione di accertamento dei tributi in oggetto è quinquennale. Pertanto, tenuto conto della sospensione dal 18 aprile al 31 ottobre 2002 dei termini tributari disposta dalla legge n. 131/2002, il suo esercizio non sarà possibile oltre il 16 luglio 2007.

Nel corso del 2003 la Circostrizione Doganale di Taranto ha notificato a Eni SpA, quale incorporante dell'AgipPetroli SpA, 147 avvisi di accertamento e di rettifica di altrettante bollette di importazione di prodotti finiti e semilavorati effettuate dalla raffineria di Taranto negli anni 2000, 2001 e 2002. La contestazione riguardava diritti di confine (dazi di importazione e Iva relativa) di circa 24 milioni di euro non pagati dalla Società, perché i prodotti importati erano stati destinati a lavorazioni rientranti fra i trattamenti definiti per i quali la Tariffa Doganale Comune prevede l'esenzione daziaria. Gli avvisi di accertamento non contenevano la determinazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge doganale tra il minimo di una volta e il massimo di dieci volte i diritti non corrisposti. Alla Società è stata contestata la mancanza dell'autorizzazione amministrativa per usufruire dell'esenzione daziaria prevista in caso di trattamento definito dei prodotti importati. Ritenendo il proprio comportamento corretto, anche alla luce della Circolare 20/D/2003, la Società ha avviato il procedimento per la risoluzione in via amministrativa previsto dalla normativa doganale chiedendo altresì al Direttore Regionale della Puglia l'annullamento in via di autotutela degli avvisi di accertamento ricevuti. Con provvedimento del 26 novembre 2004 il Direttore Regionale della Puglia ha accolto le ragioni della Società ponendo fine al contenzioso in essere con l'annullamento in autotutela dei 147 avvisi di accertamento contestati.

Tuttavia il 12 marzo 2004 il Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria Puglia ha notificato alla Società un processo verbale di constatazione con il quale viene ipotizzato il reato di contrabbando aggravato e di falso in atto pubblico relativamente alle stesse importazioni già oggetto degli avvisi di accertamento della Dogana di Taranto e ad altre avvenute tra il gennaio 1999 e il febbraio 2003. Con il processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza e inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, è stato contestato l'omesso pagamento di diritti di confine (dazi e Iva relativa) di circa 26 milioni di euro, riproponendo le stesse motivazioni già eccepite dalla Dogana di Taranto respinte dal provvedimento con il quale il Direttore Regionale ha posto fine al contenzioso in sede amministrativa. Con decreto del 20 gennaio 2006, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha disposto l'archiviazione del procedimento, ponendo fine al contenzioso.

Con avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) emesso dal Comune di Pineto (TE) e notificato a Eni SpA, in qualità di incorporante dell'Agip SpA, il 29 dicembre 1999, è stata contestata l'omessa presentazione della dichiarazione, nonché l'omesso versamento ICI per gli anni dal 1993 al 1998 relativamente a quattro piattaforme petrolifere per l'estrazione di idrocarburi installate nelle acque territoriali del Mare Adriatico prospiciente la Regione Abruzzo. Conseguentemente è stato chiesto il pagamento di una somma complessiva di circa 17 milioni di euro a titolo di imposta, sanzioni per omesso versamento e omessa dichiarazione e interessi. Avverso tale avviso di accertamento è stato proposto ricorso con il quale è stato eccepito in via preliminare la carenza del potere impositivo del Comune in quanto il mare territoriale nel quale sono installate le piattaforme non rientra nel territorio comunale e, nel merito, la mancanza degli altri presupposti oggettivi previsti per l'applicazione dell'ICI. Il ricorso è stato accolto nei primi due gradi di giudizio; in particolare con la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo del 15 gennaio 2001, depositata il 28 maggio 2001 e con la sentenza della Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila del 20 gennaio 2003, depositata il 10 marzo 2003. La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza del 21 febbraio 2005, depositata il 27 giugno 2005, ha invece riconosciuto il potere impositivo del Comune anche sulle acque territoriali e ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata rinviando per la decisione di tutti gli altri motivi ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. Il 28 dicembre 2005, per le medesime piattaforme petrolifere, il Comune di Pineto ha notificato a Eni SpA analogo avviso di accertamento dell'imposta comunale sugli immobili del 22 dicembre 2005, per gli anni dal 1999 al 2004, con il quale è stato chiesto il pagamento di una somma complessiva di circa 24 milioni di euro a titolo di imposta, sanzioni per omesso versamento e omessa dichiarazione e interessi, avverso il quale sarà proposto ricorso.

ENI DACIÓN BV

Nell'agosto 2005 l'Amministrazione finanziaria della Repubblica del Venezuela ha notificato alla filiale locale di Eni Dación BV quattro avvisi di accertamento relativi all'imposta sul reddito dovuta per gli esercizi 2001, 2002, 2003 e 2004 che negando la deducibilità di alcuni costi: (i) azzerano le perdite dichiarate per tali esercizi di complessivi 910 miliardi di bolivares (425 milioni di dollari USA); (ii) determinano per gli stessi esercizi un reddito imponibile di complessivi 115 miliardi di bolivares (54 milioni di dollari USA); (iii) contestano un'imposta dovuta di 52 miliardi di bolivares (24 milioni di dollari USA) determinata con l'aliquota

del 50% invece che con quella del 34% applicata da tutte le società che svolgono la stessa attività di Eni Dación BV. In particolare viene negata la deducibilità: (i) degli interessi dovuti ad altre società del Gruppo che hanno erogato finanziamenti denominati in dollari USA; (ii) delle perdite su cambio iscritte in bilancio relativamente a tali finanziamenti originate dalla progressiva svalutazione della moneta venezuelana. Gli avvisi di accertamento notificati hanno natura preliminare e perciò non impongono il versamento delle imposte accertate e non contengono la determinazione delle sanzioni (da un minimo del 10% a un massimo del 250%), né degli interessi di mora (tasso medio del periodo pari a circa il 23%). La Società ha presentato ricorso amministrativo per chiedere l'annullamento degli avvisi di accertamento. Entro la fine di ottobre 2006 l'Amministrazione finanziaria dovrà pronunciarsi annullando o confermando in tutto o in parte le contestazioni formulate. In caso di conferma, saranno notificati gli avvisi di accertamento definitivi avverso i quali è possibile presentare un ulteriore ricorso amministrativo o adire direttamente l'Autorità giudiziaria. Eni ha effettuato uno stanziamento a fondo rischi.

AGIP KARACHAGANAK BV

Nel luglio 2004 le competenti autorità kazake hanno notificato alle società Agip Karachaganak BV e Agip Karachaganak Petroleum Operating BV, rispettivamente azionista e società operatrice del contratto di Karachaganak, gli esiti di *audit* fiscali relativi agli esercizi 2000-2003. In sintesi le contestazioni riguardano il mancato pagamento di imposte in quota Eni per 43 milioni di dollari e la compensazione anticipata di crediti VAT in quota Eni per 140 milioni di dollari, con conseguente addebito di interessi e penali per complessivi 128 milioni di dollari. Entrambe le società hanno presentato ricorso. A seguito dell'accordo raggiunto il 18 novembre 2004 e di successivi incontri, le contestazioni originarie si sono ora ridotte a 26 milioni di dollari in quota Eni; importo comprensivo di imposte, sovrattasse e interessi. Gli incontri proseguono. Eni ha effettuato uno stanziamento al fondo rischi.

SNAM RETE GAS SPA

La Regione Sicilia con legge regionale del 26 marzo 2002, n. 2 ha istituito un tributo ambientale sulla proprietà di condotte di prima specie, con pressione massima di esercizio superiore a 24 bar, ricadenti nel proprio territorio. Il tributo è entrato in vigore a decorrere dall'aprile 2002. Snam Rete Gas SpA ha promosso le iniziative necessarie per salvaguardarsi dagli effetti del provvedimento, notificando ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Palermo e presentando denuncia alla Commissione Europea in vista dell'apertura di una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, pur riconoscendo l'onere relativo al tributo come costo operativo dell'attività di trasporto, ha subordinato l'inserimento in tariffa alla dichiarazione definitiva di legittimità del tributo da parte delle autorità competenti. Con sentenza del 20 dicembre 2002 il TAR ha ritenuto la norma siciliana istitutiva del tributo in contrasto con l'ordinamento comunitario. Sulla base della sentenza, dal dicembre 2002 Snam Rete Gas ha sospeso i pagamenti. L'onere complessivo sostenuto è stato di 86,1 milioni di euro. La Regione Sicilia nel gennaio 2003 ha presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR nella parte in cui dichiara, in via incidentale, il contrasto del tributo regionale con l'ordinamento comunitario. La Commissione Europea, il 16 dicembre 2003, ha ritenuto che la Repubblica Italiana, per effetto dell'istituzione del tributo ambientale siciliano, sia venuta meno agli obblighi comunitari nonché all'accordo di cooperazione tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica Democratica Popolare di Algeria; il tributo ambientale, secondo la Commissione, viola la Tariffa Doganale Comune nella misura in cui altera la parificazione degli oneri doganali gravanti sulle merci importate da paesi terzi, rischia di creare sviamenti di traffico nei rapporti con questi paesi e distorsioni nella libera circolazione o nelle condizioni di concorrenza tra gli Stati membri. La Commissione con proprio parere motivato del 7 luglio 2004 ha formalmente chiesto all'Italia di abrogare il tributo. Lo Stato italiano, entro il termine di due mesi dal ricevimento del parere, non ha provveduto all'abrogazione del tributo; pertanto il 20 dicembre 2004 la Commissione Europea ha trasmesso gli atti alla Corte di Giustizia Europea perché si pronunci con sentenza. Relativamente agli aspetti tributari, la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con sentenza depositata il 5 gennaio 2004 e confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo con sentenza depositata il 4 marzo 2005, ha dichiarato illegittimo il tributo ambientale della Regione Sicilia perché in contrasto con la normativa comunitaria e ha accolto il ricorso presentato da Snam Rete Gas per il rimborso della prima rata versata nel mese di aprile 2002 di 10,8 milioni di euro, disponendo la restituzione di tale somma da parte della Regione Sicilia. La Regione Sicilia il 4 maggio 2004 ha dato esecuzione alla sentenza. Relativamente alle restanti sette rate del tributo versate successivamente all'aprile 2002 (75,3 milioni di euro), la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo, con sentenza depositata il 5 gennaio 2005, ha confermato l'illegittimità del tributo ambientale e ha condannato la Regione Sicilia alla restituzione delle somme pagate da Snam Rete Gas, oltre agli interessi di legge a decorrere dalla domanda giudiziale di rimborso. La Regione Sicilia ha presentato ricorso contro tale decisione avanti la Commissione Tributaria Regionale di Palermo; l'udienza è stata fissata al 5 aprile 2006. Relativamente alla rata di dicembre 2002 non versata, il 3 novembre 2003 la Regione Sicilia ha notificato alla Società un avviso di liquidazione per imposta, sanzioni e interessi (pari complessivamente a 14,2 milioni di euro). La Snam Rete Gas ha presentato ricorso e contestuale istanza di sospensione della riscossione contro l'avviso di liquidazione emesso dalla Regione Sicilia avanti alla

Commissione Tributaria Provinciale di Palermo. Quest'ultima, con sentenza depositata il 25 giugno 2004 e confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo con sentenza del 7 marzo 2005, ha accolto il ricorso di Snam Rete Gas disponendo l'annullamento dell'avviso di liquidazione emesso dalla Regione Sicilia.

L'onere del tributo in ogni caso non graverà su Snam Rete Gas perché qualora il tributo fosse ritenuto illegittimo nelle altre sedi giudiziarie, la società avrà diritto alla restituzione delle somme versate; in caso contrario, l'Autorità ha previsto con le delibere n. 146/2002 e n. 71/2003 la sua inclusione in tariffa con effetto automatico e retroattivo.

Altri procedimenti giudiziari o arbitrali

SYNDIAL SPA (EX ENICHEM SPA) - SERFACTORING SPA

Nel 1991 Agrifactoring SpA ha avviato un'azione giudiziaria avanti il Tribunale di Roma contro Serfactoring SpA (società partecipata al 49% dalla Sofid SpA, a sua volta controllata da Eni SpA). La pretesa ha per oggetto crediti per 182 milioni di euro (oltre interessi e rivalutazione) relativi a forniture di fertilizzanti che originariamente erano vantati dall'EniChem Agricoltura SpA (successivamente Agricoltura SpA in liquidazione, incorporata nell'EniChem SpA, oggi Syndial SpA) e Terni Industrie Chimiche SpA (incorporata da Agricoltura SpA, in liquidazione) nei confronti di Federconsorzi. Agricoltura e Terni Industrie Chimiche cedevano questi crediti a Serfactoring, che poi conferiva ad Agrifactoring mandato per il loro incasso. Agrifactoring garantiva di pagare l'ammontare di tali crediti a Serfactoring a prescindere dall'effettivo incasso. Successivamente alla messa in liquidazione dell'Agrifactoring il liquidatore ha avviato nel 1991 il suddetto procedimento contro Serfactoring per chiedere la restituzione della somma di 182 milioni di euro già versata a Serfactoring, affermando che si era verificata la decadenza della garanzia di pagamento a suo tempo pattuita in conseguenza dell'intervenuta messa in liquidazione del debitore Federconsorzi. Agricoltura e Terni Industrie Chimiche nonché Serfactoring in via riconvenzionale, nell'ambito del giudizio contro quest'ultima proposto, hanno agito a loro volta contro Agrifactoring in liquidazione chiedendo la somma complessiva di 97 milioni di euro circa a titolo di risarcimento dei danni, importo corrispondente all'ammontare complessivo delle fatture emesse nei confronti di Federconsorzi rimaste insolute. Questo ammontare è stato successivamente ridotto a 46 milioni di euro circa a seguito del pagamento parziale dei crediti originari da parte del liquidatore della Federconsorzi e di altre compensazioni. Le cause riunite sono state decise dal Tribunale con sentenza parziale depositata il 24 febbraio 2004: la domanda di Agrifactoring è stata rigettata e quest'ultima è stata condannata al risarcimento del danno in favore di Serfactoring e Agricoltura, da determinare nel proseguimento del giudizio. Agrifactoring ha appellato la predetta sentenza parziale avanti la Corte d'Appello di Roma chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento di tutte le domande formulate in primo grado. In particolare, Agrifactoring ha chiesto la condanna di Serfactoring al pagamento della somma di circa 180 milioni di euro e il rigetto di tutte le domande di parte avversa, con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. La causa pendente in grado di appello inizialmente rinviata all'udienza collegiale del 16 marzo 2007, è stata anticipata al 27 ottobre 2006 su istanza di Agrifactoring. Il Giudice Onorario Aggregato del Tribunale di Roma, presso cui è pendente il giudizio di primo grado per la sola determinazione dell'ammontare del risarcimento dei danni in favore di Serfactoring e Agricoltura, con ordinanza depositata il 18 maggio 2005, ha disposto la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., sino alla pubblicazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma. Avverso tale provvedimento sospensivo del giudizio di primo grado, Serfactoring, congiuntamente con Syndial, ha proposto il 23 giugno 2005 regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. innanzi alla Corte di Cassazione, chiedendo l'annullamento del provvedimento stesso e la rimessione della causa innanzi al Giudice che lo ha emesso.

SYNDIAL SPA (EX ENICHEM SPA)

Nel corso del 2002 l'EniChem SpA è stata convenuta avanti al Tribunale di Milano, dalla ICR Intermedi Chimici di Ravenna Srl, con atto di citazione con il quale la stessa, in relazione a un presunto inadempimento di un contratto preliminare di compravendita di un'area industriale in Ravenna, chiede all'EniChem un risarcimento danni di circa 46 milioni di euro, di cui circa 3 per danni emergenti e circa 43 per lucro cessante. Con sentenza dell'11 ottobre 2005, il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande della ICR condannandola a rifondere alla Syndial le spese di lite. La ICR, con atto di citazione notificato il 30 dicembre 2005, ha proposto appello contro tale decisione.

Interventi dell'Unione Europea, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e di altre Autorità regolamentari

ENI SPA

Nel marzo 1999 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a conclusione dell'istruttoria avviata nel 1997, ha: (i) riscontrato da parte della Snam SpA (incorporata in Eni SpA nel 2002) l'abuso di posizione dominante nel mercato del trasporto e distribuzione primaria del gas naturale in relazione alle tariffe di vettoriamento applicate e all'ammissibilità dei produttori al vettoria-

mento; (ii) irrogato la sanzione pecuniaria di 2 milioni di euro; (iii) chiesto l'eliminazione delle infrazioni accertate. La Snam, nella convinzione di aver operato nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, ha impugnato il provvedimento in questione avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, chiedendone incidentalmente la sospensione degli effetti. Con ordinanza del 26 maggio 1999, il Tribunale Amministrativo Regionale, rilevando tra l'altro come le prescrizioni imposte alla ricorrente sembrano essere in contrasto con il quadro di riferimento delineato dalla legge n. 9/1991 e con le linee ispiratrici della direttiva 98/30/CE, ha accolto la richiesta di sospensiva. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato non ha impugnato la decisione sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale. È pendente avanti al Tribunale Amministrativo Regionale il giudizio di merito sulla questione.

Con provvedimento del 9 dicembre 2004, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un'istruttoria avente a oggetto i rifornimenti di carburante per aviazione (*jet fuel*). Il procedimento è stato aperto nei confronti di sei società petrolifere nazionali, tra cui Eni, e di alcune società, controllate congiuntamente dalle società petrolifere, che svolgono attività di stoccaggio e messa a bordo dei carburanti negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa. L'istruttoria è volta ad accertare la sussistenza di una presunta infrazione del divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza, che consisterebbe nella ripartizione tra le società petrolifere delle quote relative alle forniture di prodotto alle compagnie aeree. Il 22 dicembre 2005 l'Autorità ha trasmesso le risultanze preliminari dell'istruttoria riguardanti: (i) la presenza di un flusso di informazioni a favore delle società petrolifere, legato al funzionamento delle società comuni di stoccaggio e messa a bordo; (ii) la barriera all'ingresso di nuovi operatori nelle società comuni; (iii) il prezzo del *jet fuel* che si colloca su livelli più alti rispetto a quelli dei mercati esteri. Il termine di conclusione del procedimento è stato differito dal 31 marzo al 31 maggio 2006.

Il 28 aprile 2005 si è svolto un accertamento, disposto dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione del 18 aprile, per verificare l'eventuale partecipazione di Eni SpA e delle sue controllate a intese o pratiche concordate, restrittive della concorrenza, nel settore delle paraffine. L'asserito comportamento anticoncorrenziale consisterebbe: (i) nella fissazione e nell'aumento dei prezzi; (ii) nella ripartizione di consumatori; (iii) nello scambio di segreti commerciali, quali le capacità di produzione e i volumi delle vendite. Il 3 novembre 2005, la Commissione ha chiesto informazioni in merito all'attività del Gruppo Eni nel settore delle paraffine e ad alcuni documenti acquisiti nel corso dell'ispezione. Eni ha fornito gli elementi informativi chiesti il 29 novembre 2005.

Lo U.S. Department of Justice - Antitrust Division, il 28 aprile 2005 ha notificato a Eni Petroleum Co Inc, nella sede di Houston (USA), una "subpoena" con la richiesta di fornire documenti e informazioni sull'attività relativa alle cere e una prova testimoniale per il 20 giugno 2005. La società ha formalmente risposto che non commercializza né importa cere nel territorio degli Stati Uniti.

POLIMERI EUROPA SPA E SYNDIAL SPA

Nel dicembre del 2002 sono state avviate indagini concernenti possibili violazioni della normativa antitrust commesse nel settore degli elastomeri. Tali indagini sono state avviate contestualmente dalle autorità statunitensi e da quelle europee. Il primo prodotto oggetto d'indagine è stato l'EP(D)M: la Commissione Europea, a completamento delle indagini, ha deciso di aprire la procedura per l'accertamento della presunta infrazione e l'8 marzo 2005 ha notificato a Eni, Polimeri Europa e a Syndial la comunicazione degli addebiti, atto introduttivo di tale procedura. All'udienza del 27 luglio 2005, le società hanno depositato una propria memoria e sostenuto le proprie tesi difensive. Si attende la decisione della Commissione.

L'EP(D)M è stato oggetto d'indagine anche negli Stati Uniti, dove l'autorità procedente in sede penale è il Department of Justice (DoJ) di San Francisco che ha richiesto informazioni e documentazione alla Polimeri Europa Americas Inc, controllata statunitense della Polimeri Europa e al vicepresidente e responsabile commerciale della società. Sono state avviate azioni collettive (*class action*) in sede civile per il risarcimento del danno derivante dalla presunta infrazione. Nel luglio 2005 è stato sottoscritto da Syndial il *Settlement Agreement* della *class action* civile che prevede il pagamento di circa 3,2 milioni di dollari, accordo poi approvato dal Giudice federale.

Le indagini sono state successivamente estese ad altri prodotti: NBR, CR, BR, SSBR ed ESBR.

I prodotti BR, ESBR e SSBR sono oggetto d'indagine solo in sede comunitaria. Relativamente all'SSBR, il 26 gennaio 2005 la Commissione ha comunicato l'archiviazione. Per gli altri due prodotti la Commissione ha aperto una procedura di infrazione con l'inoltro di una comunicazione degli addebiti indirizzata a Eni, Polimeri Europa e Syndial. Le società hanno presentato osservazioni scritte e la Commissione ha deciso di avviare un supplemento d'indagine.

Relativamente all'NBR, è in corso un'indagine in sede comunitaria e negli Stati Uniti, dove sono state instaurate *class action* in sede civile. La *class action* avviata in sede federale è stata abbandonata dagli attori; l'abbandono dovrà essere formalmente approvato dal Giudice federale.

Relativamente al CR, nell'indagine aperta negli Stati Uniti, Syndial ha raggiunto con il DoJ un accordo che prevede il pagamento della somma di 9 milioni di dollari e la rinuncia da parte del DoJ a proseguire l'azione penale contro la Syndial e le sue consociate.

Il 27 giugno 2005 l'accordo è stato approvato dal Giudice federale. Sempre relativamente al prodotto CR si è conclusa una transazione per la *class action* in sede civile con il pagamento di 5 milioni di dollari, approvata dal Giudice federale l'8 luglio 2005.

La Commissione Europea ha inviato a Eni, Polimeri Europa e Syndial una richiesta di informazioni sul CR. Le società Polimeri Europa e Syndial, che gestiscono il *business*, hanno deciso di cooperare con la Commissione.

A fronte di questi contenziosi Eni ha stanziato un fondo.

STOCCAGGI GAS ITALIA SPA

Con delibera del 27 febbraio 2002, n. 26 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha fissato i criteri per la determinazione delle tariffe di stoccaggio di modulazione, minerario e strategico relative al primo periodo di regolazione (dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2006) e con effetto retroattivo dal 21 giugno 2000. Il 18 marzo 2002 la Stoccaggi Gas Italia (Stogit) ha presentato le proprie proposte tariffarie per il primo periodo di regolazione sulla base dei criteri fissati dall'Autorità. Le proposte di Stogit sono state rigettate dall'Autorità che con la delibera del 26 marzo 2002, n. 49 ha stabilito le tariffe per il primo periodo di regolazione. La Stogit ha applicato le tariffe stabilite dalle delibere n. 26/2002 e n. 49/2002, ma ha impugnato tali delibere per ottenerne l'annullamento avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia che, con sentenza del 29 settembre 2003, ha respinto il ricorso presentato dalla Stogit. Contro tale sentenza la Stogit ha presentato appello al Consiglio di Stato che, con sentenza depositata il 26 gennaio 2006, ha respinto il ricorso.

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA SA

L'Ente nazionale di regolamentazione del settore gas in Argentina ("Enargas") ha avviato un procedimento di infrazione nei confronti di alcuni operatori del settore tra cui la Distribuidora de Gas Cuyana SA, società controllata di Eni. L'Enargas contesta alla società di non aver correttamente calcolato i fattori di conversione dei volumi per ricondurli a condizioni standard ai fini della fatturazione ai clienti e intima alla società di correggere, a partire dalla data della notifica (31 marzo 2004), i fattori di conversione nei termini della regolamentazione in vigore, senza pregiudizio dei risarcimenti e sanzioni che possano emergere dall'istruttoria in corso. La società, impregiudicato ogni diritto di impugnativa del provvedimento, il 27 aprile 2004 ha presentato all'Enargas una memoria difensiva.

Altri impegni e rischi

Gli impegni derivanti dai contratti di approvvigionamento di gas naturale di lungo termine stipulati da Eni sono indicati nelle "Informazioni sulla gestione - Andamento operativo - Settore Gas & Power - Approvvigionamenti di gas naturale" e si considerano parte integrante delle presenti note.

Le *parent company guarantees* rilasciate a fronte degli impegni contrattuali assunti dal settore Exploration & Production per l'attività di esplorazione e produzione di idrocarburi quantificabili, sulla base degli investimenti ancora da eseguire, in 5.052 milioni di euro (3.192 milioni di euro al 31 dicembre 2004).

Nel dicembre 2005, Eni ha firmato un *transition agreement* con la società di Stato Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) con il quale le parti si impegnano a negoziare le condizioni per determinare il passaggio al nuovo regime contrattuale di "empresa mixta", a maggioranza PDVSA, alla quale saranno trasferiti i titoli e gli asset minerari relativi al giacimento Dación; fino al perfezionamento di tale accordo, le attività continuano a essere regolate dall'attuale *Operating Service Agreement*. Le negoziazioni sono in corso; allo stato non è possibile prevederne l'esito.

L'impegno assunto da Eni nella convenzione firmata il 15 ottobre 1991 tra la Treno Alta Velocità - TAV SpA e il CEPAV (Consorzio Eni per l'Alta Velocità) Due di dare la propria disponibilità a garantire la buona esecuzione della progettazione e della realizzazione delle opere affidate al Consorzio, garantendo perciò a TAV il puntuale e corretto adempimento da parte del Consorzio di tutte le obbligazioni previste nella Convenzione e nell'Atto Integrativo e in ogni atto aggiuntivo addendum e/o modifica o integrazione. Il Regolamento del Consorzio obbliga i consorziati a rilasciare la manleva e le garanzie negli stessi termini del CEPAV Uno.

La garanzia di 282 milioni di euro rilasciata a favore di Cameron LNG nell'interesse di Eni USA Gas Marketing LLC (100% Eni Petroleum Co Inc) a fronte del contratto di rigassificazione sottoscritto in data 1° agosto 2005. La garanzia, sottoposta a clausola sospensiva avrà efficacia dal momento dell'avvio del servizio di rigassificazione previsto in una data compresa tra il 1° ottobre 2008 e il 30 giugno 2009.

A seguito della cessione di partecipazioni e di rami aziendali Eni ha assunto rischi non quantificabili per eventuali indennizzi dovuti agli acquirenti a fronte di sopravvenienze passive di carattere generale, fiscale, contributivo e ambientale. Eni ritiene che tali rischi non comporteranno effetti negativi rilevanti sul bilancio consolidato.

Regolamentazione in materia ambientale

Come le altre società del settore, Eni è soggetta a numerose leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente a livello comunitario, nazionale, regionale e locale, comprese le leggi che attuano convenzioni e protocolli internazionali, relativi alle attività nel campo degli idrocarburi, ai prodotti e alle altre attività svolte. In particolare queste norme prevedono l'acquisizione di permessi prima dell'avvio della perforazione; pongono limitazioni al tipo, alla concentrazione e alla quantità delle diverse sostanze che possono essere rilasciate nell'ambiente durante l'attività di prospezione, di ricerca e di produzione; limitano o proibiscono l'attività di perforazione in terreni situati in aree protette; prevedono sanzioni di natura penale e civile a carico dei responsabili nel caso di inquinamento ambientale che dovesse risultare dall'esercizio di attività nei settori degli idrocarburi o della petrolchimica. La normativa ambientale pone limiti anche alle emissioni nell'atmosfera e agli scarichi in acque superficiali e sotterranee da parte di impianti petroliferi, petrolchimici, di raffinazione e di trasporto. Le attività di Eni, inoltre, sono soggette a disposizioni normative specifiche relative alla produzione, al trasporto, allo stoccaggio, allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti. Le normative in materia ambientale hanno un impatto notevole sulle attività di Eni. Rischi di costi e responsabilità ambientali sono inerenti ad alcune delle attività e ad alcuni dei prodotti di Eni, così come accade alle altre imprese impegnate negli stessi settori. Sebbene Eni attualmente non ritenga che vi saranno effetti negativi particolarmente rilevanti sul bilancio consolidato per il rispetto della normativa ambientale – anche tenuto conto degli interventi già effettuati, delle polizze assicurative stipulate e dei fondi rischi stanziati – tuttavia non può essere escluso con certezza che Eni possa incorrere in ulteriori costi o responsabilità anche di proporzioni rilevanti perché, allo stato attuale delle conoscenze, è impossibile prevedere gli effetti dei futuri sviluppi tenuto conto tra l'altro dei seguenti aspetti: (i) la possibilità che emergano nuove contaminazioni; (ii) i risultati delle caratterizzazioni in corso e da eseguire e gli altri possibili effetti derivanti dall'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente n. 471/1999; (iii) gli eventuali effetti di nuove leggi e regolamenti per la tutela dell'ambiente, quali quelli derivanti: a) dal decreto del Ministro dell'ambiente n. 367 pubblicato l'8 gennaio 2004 sulla Gazzetta Ufficiale, riguardante la fissazione di standard di qualità dell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose e dal decreto legislativo 59/2005 in materia di autorizzazione ambientale integrata (IPPC); b) dall'applicazione della direttiva 2004/35/CE, relativa alla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, richiamata dal comma 439 dell'articolo unico della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006); c) dal decreto legislativo che sarà emanato in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308 che ha delegato il Governo al riordino, entro 18 mesi, della normativa in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, tutela risarcitoria contro i danni ambientali, procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la valutazione ambientale strategica (VAS), nonché tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. Lo schema del decreto legislativo "norme in materia ambientale" (cd. codice ambientale) approvato dal Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2006 è al momento all'esame del Presidente della Repubblica. Tale decreto legislativo recepisce inoltre la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque; (iv) gli effetti di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale; (v) la possibilità di controversie e la difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti e ai possibili indennizzi.

Emission trading

La legge n. 316 del 30 dicembre 2004, di conversione del decreto legge n. 273/2004, ha recepito la direttiva 2003/87/CE istitutiva di un sistema per lo scambio di permessi di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (*Emission trading*). Dal 1° gennaio 2005 è operativo lo Schema Europeo di *Emission Trading* (ETS), in relazione al quale il 24 febbraio 2006 è stato emanato il decreto del Ministro dell'ambiente recante l'assegnazione agli impianti esistenti, classificati secondo quanto previsto dal decreto, dei permessi di emissione per il periodo 2005-2007. A Eni sono stati assegnati permessi di emissione equivalenti a 65,2 milioni di tonnellate di CO₂ (di cui 22,4 per il 2005, 21,4 per il 2006 e 21,4 per il 2007). Nell'esercizio 2005 le emissioni di anidride carbonica delle installazioni di Eni incluse nel decreto sono risultate inferiori rispetto ai permessi di emissione assegnati.

Ricavi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i "Ricavi". I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel "Commento ai risultati economico-finanziari" della "Relazione sulla gestione".

I ricavi della gestione caratteristica si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2004	2005
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	57.413	73.679
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	132	49
	57.545	73.728

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono indicati al netto delle seguenti voci:

(milioni di euro)	2004	2005
Accise	14.060	14.140
Vendite in conto permuta di prodotti petroliferi, escluse le accise	1.735	2.487
Vendite in conto permuta di altri beni	86	108
Prestazioni fatturate a partner per attività in joint venture	1.175	1.331
Vendite a gestori di impianti stradali per consegne fatturate a titolari di carte di credito	1.122	1.326
	18.178	19.392

I ricavi netti della gestione caratteristica sono analizzati per settore di attività e per area geografica di destinazione alla nota n. 31 "Informazioni per settore di attività e per area geografica".

Altri ricavi e proventi

Gli altri ricavi e proventi si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2004	2005
Penalità contrattuali e altri proventi relativi a rapporti commerciali	43	114
Locazioni e affitti di azienda	93	102
Risarcimento danni	87	89
Plusvalenze da vendite di attività materiali e immateriali	407	71
Altri proventi (*)	747	422
	1.377	798

(*) Di ammontare unitario inferiore a 25 milioni di euro.

Gli altri proventi relativi al 2004 comprendono differenziali su contratti derivati su merci per 61 milioni di euro.

26 Costi operativi

Di seguito sono analizzate le principali voci che compongono i "Costi operativi". I motivi delle variazioni più significative sono indicati nel "Commento ai risultati economico-finanziari" della "Relazione sulla gestione".

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

Gli acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2004	2005
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	27.010	35.318
Costi per servizi	9.148	9.405
Costi per godimento di beni di terzi	1.609	1.929
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	553	1.643
Altri oneri	1.066	1.100
	39.386	49.395
a dedurre:		
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	(1.039)	(828)
	38.347	48.567

I costi per servizi comprendono compensi di intermediazione per 24 milioni di euro (26 milioni di euro nel 2004).

I costi di ricerca e sviluppo che non soddisfano le condizioni stabilite per la loro rilevazione all'attivo patrimoniale ammontano a 202 milioni di euro (210 milioni di euro nel 2004).

I costi per godimento di beni di terzi comprendono *royalties* su prodotti petroliferi estratti per 965 milioni di euro (741 milioni di euro nel 2004).

Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri al netto degli utilizzi per eccedenza riguardano in particolare il fondo rischi ambientali per 515 milioni di euro (145 milioni di euro nel 2004), il fondo rischi per contenziosi per 336 milioni di euro (23 milioni di euro nel 2004), il fondo oneri relativi a revisione prezzi di vendita per 321 milioni di euro e la riserva sinistri e premi delle compagnie di assicurazione per 82 milioni di euro (utilizzi eccedenti per 13 milioni di euro nel 2004).

Costo lavoro

Il costo lavoro si analizza come segue:

(milioni di euro)	2004	2005
Salari e stipendi	2.402	2.484
Oneri sociali	658	662
Oneri per programmi a benefici definiti	118	126
Altri costi	218	255
	3.396	3.527
a dedurre:		
- incrementi di attività non correnti per lavori interni	(151)	(176)
	3.245	3.351

Gli oneri per programmi a benefici definiti sono analizzati alla nota n. 20.

Piani di incentivazione dei dirigenti con azioni Eni

STOCK GRANT

Allo scopo di realizzare un sistema di incentivazione e di fidelizzazione dei dirigenti di Eni SpA e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile¹⁴ legato al conseguimento di obiettivi prefissati che determini la loro partecipazione al rischio di impresa e alla crescita del valore per l'azionista, nonché il consolidamento nel tempo del loro apporto professionale ai processi gestionali delle attività di Eni, sono in essere piani di incentivazione che prevedono, previa verifica del conseguimento degli obiettivi aziendali prefissati nell'anno precedente, l'impegno di assegnare a titolo gratuito azioni proprie.

L'assegnazione è effettuata entro i 45 giorni successivi al compimento del terzo anno dalla data di assunzione dell'impegno.

Al 31 dicembre 2005 rimangono in essere impegni di assegnazione a titolo gratuito per n. 3.127.200 azioni ordinarie Eni del valore nominale di 1 euro. Gli impegni riguardano l'assegnazione 2003 per n. 1.018.400 azioni con un *fair value* di 11,20 euro per azione, l'assegnazione 2004 per n. 912.400 azioni con un *fair value* di 14,57 euro per azione e l'assegnazione 2005 per n. 1.196.400 azioni con un *fair value* di 20,08 euro per azione.

L'evoluzione dei piani di *stock grant* in essere nel 2003, nel 2004 e nel 2005 è la seguente (trattandosi di azioni gratuite il prezzo di esercizio è nullo):

(euro)	2003		2004		2005	
	Numero di azioni	Prezzo di mercato ^(a)	Numero di azioni	Prezzo di mercato ^(a)	Numero di azioni	Prezzo di mercato ^(a)
Diritti esistenti al 1° gennaio	3.551.900	15,150	3.635.050	15,101	3.112.200	18,461
Nuovi diritti assegnati	1.206.000	13,764	1.035.600	17,035	1.303.400	21,336
Diritti esercitati nel periodo	(1.122.150)	13,751	(1.552.100)	16,766	(1.273.500)	23,097
Diritti decaduti nel periodo	(700)	13,604	(6.350)	16,618	(14.900)	22,390
Diritti esistenti al 31 dicembre	3.635.050	15,101	3.112.200	18,461	3.127.200	23,460
di cui esercitabili al 31 dicembre	-	-	-	-	38.700	23,460

(a) Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti assegnati, esercitati o decaduti nel periodo corrisponde alla media, ponderata per il numero delle azioni, dei loro valori di mercato (media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario nel mese precedente: (i) la data della delibera di assegnazione del Consiglio di Amministrazione; (ii) la data di immissione nel conto titoli dell'assegnatario per l'emissione/trasferimento delle azioni; (iii) la data di recesso unilaterale dal rapporto di lavoro per i diritti decaduti). Il prezzo di mercato delle azioni afferenti i diritti esistenti a inizio e fine periodo è puntuale al 31 dicembre.

(14) Sono escluse le società controllate con azioni quotate in borsa (le società hanno un proprio piano di incentivazione) e le loro controllate.

STOCK OPTION

Al fine di consentire la partecipazione a un efficace sistema di incentivazione manageriale ai dirigenti di Eni SpA e delle società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile¹⁵ che occupano le posizioni più direttamente responsabili dei risultati del Gruppo o che sono di interesse strategico per il Gruppo, sono stati avviati piani di incentivazione che prevedono l'assegnazione a titolo gratuito di diritti di acquisto su azioni Eni (di seguito "opzioni").

Le opzioni danno la facoltà a ciascun assegnatario di acquistare le azioni in un rapporto di 1:1, decorsi tre anni dalla data di assegnazione, a un prezzo pari alla media aritmetica dei prezzi ufficiali rilevati sul Mercato Telematico Azionario gestito dalla Borsa Italiana SpA nel mese precedente l'assegnazione o (dal 2003), se maggiore, al costo medio delle azioni proprie in portafoglio rilevato il giorno precedente la data dell'assegnazione ("strike price"). Lo *strike price* per le assegnazioni 2005 è stato di 22,512 euro. Gli assegnatari delle opzioni possono usufruire di anticipazioni concesse dalla società di intermediazione finanziaria di Gruppo per il pagamento delle azioni acquistate a condizione che, contestualmente, gli assegnatari sottoscrivano mandato irrevocabile alla vendita da parte di detta società delle azioni acquistate.

Al 31 dicembre 2005 risultano assegnate n. 13.379.600 opzioni per l'acquisto di n. 13.379.600 azioni ordinarie di Eni SpA del valore nominale di 1 euro. Le opzioni si riferiscono all'assegnazione 2002 per n. 903.100 azioni con un prezzo di esercizio di 15,216 euro per azione, all'assegnazione 2003 per n. 4.106.500 azioni con un prezzo di esercizio di 13,743 euro per azione, all'assegnazione 2004 per n. 3.659.000 azioni con un prezzo di esercizio di 16,576 euro per azione e all'assegnazione 2005 per n. 4.711.000 azioni con un prezzo di esercizio di 22,512 euro per azione.

Al 31 dicembre 2005 la vita media residua delle opzioni è di 4 anni e 7 mesi per il piano 2002, di 5 anni e 7 mesi per il piano 2003, di 6 anni e 7 mesi per il piano 2004 e di 7 anni e 7 mesi per il piano 2005.

L'evoluzione dei piani di *stock option* in essere nel 2003, nel 2004 e nel 2005 è la seguente:

	2003		2004		2005	
(euro)	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio	Numero di azioni	Prezzo medio di esercizio
Diritti esistenti al 1° gennaio	3.518.500	15,216	8.162.000	14,367	11.789.000	15,111
Nuovi diritti assegnati	4.703.000	13,743	3.993.500	16,576	4.818.500	22,512
Diritti esercitati nel periodo			(354.000)	14,511	(3.106.400)	15,364
Diritti decaduti nel periodo	(59.500)	15,216	(12.500)	14,45	(121.500)	16,530
Diritti esistenti al 31 dicembre	8.162.000	14,367	11.789.000	15,111	13.379.600	17,705
di cui esercitabili	73.000	14,802			1.540.600	16,104

Il valore di mercato unitario delle opzioni assegnate nel 2002, nel 2003, nel 2004 e nel 2005 era rispettivamente di 5,39, 1,50, 2,01 e 3,33 euro per azione ed è stato determinato applicando il metodo Black-Scholes con le seguenti assunzioni:

		2002	2003	2004	2005
Tasso d'interesse privo di rischio	(%)	3,5	3,16	3,21	2,51
Durata	(anni)	8	8	8	8
Volatilità implicita	(%)	43	22	19	21
Dividendi attesi	(%)	4,5	5,35	4,5	3,98

Il costo di competenza dell'esercizio relativo ai piani di *stock grant* e di *stock option* ammonta a 35 milioni di euro (18 milioni di euro nel 2004).

(15) Sono escluse le società controllate con azioni quotate in borsa (le società hanno un proprio piano di incentivazione) e le loro controllate.

Compensi spettanti al key management personnel

I compensi spettanti ai soggetti che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, direzione e controllo della società, ivi inclusi gli amministratori esecutivi e non (cd. *key management personnel*) ammontano a 14 e a 15 milioni di euro rispettivamente per il 2004 e il 2005 e si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2004	2005
Salari e stipendi	12	11
Benefici successivi al rapporto di lavoro	1	1
Indennità per cessazione del rapporto di lavoro		1
Stock grant/option	1	2
	14	15

Compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci

I compensi spettanti agli amministratori ammontano a 4,5 e 19,2 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2004 e 2005. I compensi spettanti ai sindaci ammontano a 0,688 e 0,785 milioni di euro, rispettivamente per gli esercizi 2004 e 2005.

I compensi comprendono gli emolumenti e ogni altra somma avente natura retributiva, previdenziale e assistenziale dovuti per lo svolgimento della funzione di amministratore o di sindaco in Eni SpA e in altre imprese incluse nell'area di consolidamento, che abbiano costituito un costo per Eni.

Il numero medio dei dipendenti delle imprese incluse nell'area di consolidamento ripartito per categoria è il seguente:

(numero)	2004	2005
Dirigenti	1.746	1.754
Quadri	10.449	10.747
Impiegati	35.393	34.457
Operai	25.623	24.345
	73.211	71.303

Il numero medio dei dipendenti è calcolato come semisomma dei dipendenti all'inizio e alla fine del periodo. Il numero medio dei dirigenti comprende i *manager* assunti e operanti all'estero la cui posizione organizzativa è assimilabile alla qualifica di dirigente.

Ammortamenti e svalutazioni

Gli ammortamenti e svalutazioni si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2004	2005
Ammortamenti:		
- attività materiali	3.670	4.576
- attività immateriali	931	936
	4.601	5.512
Svalutazioni:		
- attività materiali	329	264
- attività immateriali	4	8
	333	272
a dedurre:		
- incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	(3)	(3)
	4.931	5.781

276 Proventi (oneri) finanziari

I proventi (oneri) finanziari si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2004	2005
Differenze attive nette di cambio		169
Oneri finanziari imputi all'attivo patrimoniale	202	159
Proventi da crediti finanziari	95	95
Proventi netti su titoli	31	36
Interessi su crediti di imposta	17	17
Interessi netti verso banche	(110)	(38)
Oneri finanziari connessi al trascorrere del tempo ⁽¹⁾	(109)	(109)
Interessi e altri oneri su prestiti obbligazionari	(247)	(265)
Proventi (oneri) netti su contratti derivati	34	(386)
Altri oneri netti	(69)	(44)
	(156)	(366)

(1) La voce riguarda l'incremento dei fondi per rischi e oneri che sono indicati, a un valore attualizzato, nelle passività non correnti del bilancio.

Il decremento dei proventi (oneri) su contratti derivati di 420 milioni di euro deriva principalmente dall'applicazione dal 1° gennaio 2005 dello IAS 39 che ha comportato per Eni la valutazione al *fair value* dei contratti derivati con iscrizione degli effetti a conto economico anziché correlarli alle attività, passività e impegni come avveniva nel 2004 perché questi contratti non soddisfano le condizioni formali per essere qualificati come di copertura ai fini IFRS. Anche l'aumento delle differenze attive nette di cambio di 169 milioni di euro deriva principalmente dall'applicazione dello IAS 39 perché gli effetti dell'adeguamento al cambio di fine periodo delle attività e passività in moneta diversa da quella di conto non vengono compensati dall'adeguamento al cambio di fine periodo degli impegni per contratti derivati.

28 Proventi (oneri) su partecipazioni**Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto**

L'effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto si analizza come segue:

(milioni di euro)	2004	2005
Plusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	401	770
Minusvalenza da valutazione con il metodo del patrimonio netto	(69)	(33)
	332	737

L'analisi delle plusvalenze e minusvalenze delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto è indicata alla nota n. 10 "Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto".

Altri proventi (oneri) su partecipazioni

Gli altri proventi/oneri su partecipazioni si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2004	2005
Plusvalenze da cessioni	130	179
Dividendi	72	33
Minusvalenze da cessioni	(1)	(8)
Altri proventi (oneri) netti	287	(27)
	488	177

Le plusvalenze da cessioni di 179 milioni di euro riguardano principalmente la cessione del 100% della Italiana Petroli SpA (132 milioni di euro) e del 2,33% del Nuovo Pignone Holding SpA (24 milioni di euro). Gli altri proventi netti relativi all'esercizio 2004 riguardano la plusvalenza da vendita a Mediobanca SpA di azioni rappresentative del 9,054% del capitale sociale di Snam Rete Gas SpA (308 milioni di euro).

29 Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito si analizzano come segue:

(milioni di euro)	2004	2005
Imposte correnti:		
- imprese italiane	1.098	1.872
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production	3.116	5.116
- imprese estere	278	373
	4.492	7.361
a dedurre:		
- crediti di imposta su dividendi non utilizzati per il pagamento delle imposte	(39)	(34)
	4.453	7.327
Imposte differite e anticipate nette:		
- imprese italiane	843	334
- imprese estere operanti nel settore Exploration & Production	215	464
- imprese estere	11	3
	1.069	801
	5.522	8.128

Le imposte correnti dell'esercizio relative alle imprese italiane di 1.872 milioni di euro riguardano l'Ires per 1.489 milioni di euro, l'Irap per 359 milioni di euro e imposte estere per 24 milioni di euro.

L'incidenza delle imposte sull'utile del periodo prima delle imposte è del 46,8% (42,3% nel 2004) a fronte dell'incidenza fiscale teorica del 38,1% (38,2% nel 2004) che risulta applicando le aliquote previste dalla normativa fiscale italiana del 33% (Ires) all'utile prima delle imposte e del 4,25% (Irap) al valore netto della produzione.

L'analisi della differenza tra l'aliquota fiscale teorica e quella effettiva per i due periodi messi a confronto è la seguente:

(%)	2004	2005
Aliquota teorica	38,2	38,1
Variazioni in aumento (diminuzione) rispetto all'aliquota teorica:		
- maggiore incidenza fiscale sulle altre imprese estere	5,2	8,8
- differenze permanenti	(0,7)	0,8
- altre motivazioni	(0,4)	(0,9)
	4,1	8,7
	42,3	46,8

Le differenze permanenti relative all'esercizio 2004 riguardano essenzialmente la plusvalenza conseguita dalla vendita a Mediobanca SpA di azioni rappresentative del 9,054% del capitale sociale di Snam Rete Gas SpA (0,7%). Le differenze permanenti relative all'esercizio 2005 riguardano principalmente l'indeducibilità dal reddito imponibile dell'accantonamento ai fondi per rischi e oneri della sanzione amministrativa comminata il 15 febbraio 2006 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato a Eni SpA (0,6%).

Utile per azione

L'utile per azione semplice è determinato dividendo l'utile dell'esercizio di competenza di Eni per il numero medio ponderato delle azioni di Eni SpA in circolazione nell'anno, escluse le azioni proprie.

Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione è di 3.771.692.584 e di 3.758.519.603 rispettivamente negli esercizi 2004 e 2005.

L'utile per azione diluito è determinato dividendo l'utile dell'esercizio di competenza di Eni per il numero medio ponderato delle azioni di Eni SpA in circolazione nell'anno, escluse le azioni proprie, incrementate del numero delle azioni che potenzialmente potrebbero essere emesse.

Al 31 dicembre 2004 e 2005 le azioni che potenzialmente potrebbero essere emesse riguardano esclusivamente le azioni assegnate a fronte dei piani di *stock grant* e di *stock option*. Il numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzate ai fini del calcolo dell'utile per azione diluito è di 3.774.953.710 e di 3.763.375.140 rispettivamente negli esercizi 2004 e 2005.

La riconciliazione del numero medio ponderato delle azioni in circolazione utilizzato per la determinazione dell'utile per azione semplice e quello utilizzato per la determinazione dell'utile per azione diluito è di seguito indicata:

	31.12.2004	31.12.2005
Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l'utile semplice	3.771.692.584	3.758.519.603
Numero di azioni potenziali a fronte dei piani di <i>stock grant</i>	1.953.518	2.268.265
Numero di azioni potenziali a fronte dei piani di <i>stock option</i>	1.307.608	2.587.272
Numero medio ponderato di azioni in circolazione per l'utile diluito	3.774.953.710	3.763.375.140
Utile netto di competenza Eni	7.059	8.788
	(milioni di euro)	
Utile per azione semplice	1,87	2,34
	(ammontari in euro per azione)	
Utile per azione diluito	1,87	2,34
	(ammontari in euro per azione)	

 Informazioni per settore di attività e per area geografica

Informazioni per settore di attività

	Exploration & Production	Gas & Power	Refining & Marketing	Petrochimica	Ingegneria e Costruzioni	Altre attività	Corporate e società finanziarie	Elisioni	Totale
(milioni di euro)									
2004									
Ricavi netti della gestione caratteristica ^(a)	15.346	17.302	26.089	5.331	5.696	1.279	851		
a dedurre: ricavi infrasettori	(10.216)	(493)	(753)	(499)	(903)	(754)	(731)		
Ricavi da terzi	5.130	16.809	25.336	4.832	4.793	525	120		57.545
Risultato operativo	8.185	3.428	1.080	320	203	(395)	(363)	(59)	12.399
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	2	53	309	3	20	16	150		553
Ammortamenti e svalutazioni	3.335	644	476	116	184	70	106		4.931
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto	7	164	89	(4)	117		(41)		332
Attività direttamente attribuibili ^(b)	23.866	19.852	9.118	2.821	4.706	708	1.182		62.253
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	273	1.773	745	5	328	30	2		3.156
Passività direttamente attribuibili ^(c)	4.798	3.394	3.848	621	2.825	1.976	1.589		19.051
Investimenti in attività materiali e immateriali	4.853	1.451	693	148	186	49	119		7.499
2005									
Ricavi netti della gestione caratteristica ^(a)	22.477	22.969	33.732	6.255	5.733	1.358	977		
a dedurre: ricavi infrasettori	(14.761)	(572)	(1.092)	(683)	(925)	(905)	(835)		
Ricavi da terzi	7.716	22.397	32.640	5.572	4.808	453	142		73.728
Risultato operativo	12.574	3.321	1.857	202	307	(902)	(391)	(141)	16.827
Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri	50	703	420	47	32	287	104		1.643
Ammortamenti e svalutazioni	4.100	685	467	147	180	106	100	(4)	5.781
Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto	14	359	221	3	140				737
Attività direttamente attribuibili ^(b)	28.982	21.928	11.787	2.905	5.248	612	1.377	(534)	72.305
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto	292	2.155	936	19	457	31			3.890
Passività direttamente attribuibili ^(c)	6.762	5.097	4.542	702	3.204	2.249	1.975		24.531
Investimenti in attività materiali e immateriali	4.964	1.152	656	112	349	69	112		7.414

(a) Prima dell'eliminazione dei ricavi infrasettori.

(b) Comprendono le attività connesse al risultato operativo.

(c) Comprendono le passività connesse al risultato operativo.

I ricavi infrasettore sono conseguiti applicando condizioni di mercato.

Informazioni per area geografica**ATTIVITÀ DIRETTAMENTE ATTRIBUIBILI E INVESTIMENTI PER AREA GEOGRAFICA DI LOCALIZZAZIONE**

(milioni di euro)	Italia	Resto dell'Unione Europea	Resto dell'Europa	Americhe	Asia	Africa	Altre aree	Totale
2004								
Attività direttamente attribuibili ^(a)	33.812	9.096	2.598	2.011	4.499	9.942	295	62.253
Investimenti in attività materiali e immateriali	2.655	337	387	357	1.066	2.622	75	7.499
2005								
Attività direttamente attribuibili ^(a)	38.229	8.768	3.085	2.670	5.864	13.445	244	72.305
Investimenti in attività materiali e immateriali	2.442	545	415	507	1.181	2.233	91	7.414

(a) Comprendono le attività connesse al risultato operativo.

RICAVI NETTI DELLA GESTIONE CARATTERISTICA PER AREA GEOGRAFICA DI DESTINAZIONE

(milioni di euro)	2004	2005
Italia	27.100	32.846
Resto dell'Unione Europea	13.095	19.601
Resto dell'Europa	3.769	5.123
Americhe	5.790	6.103
Asia	3.088	4.399
Africa	4.148	5.259
Altre aree	555	397
	57.545	73.728

Rapporti con parti correlate

Le operazioni compiute da Eni con le parti correlate riguardano principalmente lo scambio di beni, la prestazione di servizi, la provvista e l'impiego di mezzi finanziari con le imprese collegate e con le imprese controllate escluse dall'area di consolidamento nonché con le altre imprese controllate e collegate direttamente e indirettamente dallo Stato. Tutte le operazioni fanno parte dell'ordinaria gestione, sono generalmente regolate a condizioni di mercato, cioè alle condizioni che si sarebbero applicate fra due parti indipendenti e sono state compiute nell'interesse delle imprese di Eni.

Le imprese collegate e le imprese controllate escluse dall'area di consolidamento sono indicate nell'allegato "Imprese e partecipazioni rilevanti di Eni SpA al 31 dicembre 2005".

Di seguito sono indicati gli ammontari dei rapporti di natura commerciale e diversa e di natura finanziaria posti in essere con le parti correlate ed è indicata la natura delle operazioni più rilevanti. Delle operazioni compiute con le imprese controllate e collegate dello Stato sono indicate, per rilevanza, soltanto quelle riguardanti il gruppo Enel.